

Ordinanza n. 12/2026

OGGETTO: disciplina temporanea della circolazione stradale nel Comune di Savigliano - chiusura temporanea al transito e sospensione del senso unico di circolazione in Via Alessandro Ferreri, per il solo autocarro autorizzato targato GR671YC, dalle ore 08:00 di domenica 01/02/2026 per carico/scarico scenografie e materiali per lo spettacolo teatrale in programma presso il Teatro Milanollo.

Richiedente: Città di Savigliano - 8° Settore Cultura.

IL COMANDANTE DEL CORPO

Richiamata l'ordinanza di questo settore n. 10/2026 del 26/01/2026

Vista la comunicazione pervenuta via e-mail in data 29/01/2026 dall'8° Settore Cultura della Città di Savigliano, con la quale viene richiesta la rettifica dell'ordinanza di cui al punto precedente per un cambio del mezzo di trasporto delle scenografie da parte della ditta incaricata, oltre alla comunicazione del presunto orario di arrivo;

ritenuto pertanto necessario accogliere l'istanza in premessa indicata, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire il transito in condizioni di sicurezza;

atteso che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune;
- il D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce al Responsabile del Servizio l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;
- la determinazione del Responsabile del Settore n. 14 del 25/02/2025 che attribuisce al sottoscritto Vice Comandante le funzioni suppletive e di reggenza temporanea dell'attività svolta dal Corpo di Polizia Locale in caso di temporanea assenza e indisponibilità del suddetto Responsabile di Settore

ORDINA

- che **domenica 1° febbraio 2026, dalle ore 08:00** e sino al termine delle operazioni di carico / scarico presso il teatro Milanollo, sia istituita:
- la **chiusura temporanea al transito**, per tutte le categorie di veicoli (*Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada*) eccetto l'autocarro **Peugeot Boxer** targato **GR671YC**, con la **sospensione** per quest'ultimo del **senso unico di circolazione**

nella seguente area pubblica:

- Via Alessandro Ferreri, tratto compreso tra C.so Roma e Via Garibaldi

- che l'ord. n. 10/2026 del 26/01/2026 sia integrata e sostituita dalla presente nelle parti d'interesse.

PRESCRIZIONI

Dovrà essere data preventiva e diffusa informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona.

L'autocarro adibito al trasporto, durante il transito in senso contrario di marcia nel tratto di Via Alessandro Ferreri, compreso fra Corso Roma e Via Garibaldi, dovrà essere preceduto da personale appiedato della ditta incaricata al trasporto o da altro personale da questi delegato, al fine di segnalare eventuali ostacoli od arrestare veicoli in marcia nel corretto senso di marcia ovvero velocipedi e pedoni ed adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardia della sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.

L'eventuale stazionamento dell'autocarro nel tratto di Via A. Ferreri, compreso tra Via Tapparelli e Via Garibaldi, non dovrà ostruire eventuali accessi carrai e dovrà essere garantito il transito ai residenti.

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio, trasmesso al richiedente 8° Settore Cultura della Città di Savigliano per il successivo inoltro di copia all'impresa incaricata del trasporto ed all'Area Dirigenziale 2 - Tecnica - Settore 3° Lavori Pubblici, per conoscenza, competenza e norma.

Savigliano, 29/01/2026

p. Il Comandante del Corpo

Il Vice Comandante

Commissario P.L. Massimo TAVELLA